SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1802

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA Antonio e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2002

Istituzione di una guardia veterinaria prefestiva e festiva su tutto il territorio nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – Da alcuni decenni ormai si è instaurata una nuova cultura per la salvaguardia degli animali, siano essi domestici sia selvatici. Questo nuovo modo di pensare è in parte dovuto alla volontà comune di salvaguardare e conservare l'ambiente, in parte alla nuova mentalità di affezione verso la maggior parte delle specie animali.

In questi ultimi anni è stato potenziato il servizio veterinario nelle Aziende sanitarie locali (ASL) non solo per controllare le malattie epidemiche degli animali, ma anche per la cura e la prevenzione delle stesse.

Sono inoltre sorti numerosi studi veterinari privati che si occupano, in gran parte, della cura degli animali di affezione (cani, gatti, uccelli nati in cattività).

Come è noto sia il servizio veterinario delle ASL sia quello degli ambulatori privati, è disponibile dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi e prefestivi (tranne alcuni casi sporadici di qualche ambulatorio privato che è aperto sino alle ore 12 del sabato o del giorno prefestivo).

Il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione istituisce – di concerto con le ASL – una guardia veterinaria prefestiva e festiva, a pagamento, facendo una turnazione fra tutti gli ambulatori privati presenti in ogni singolo territorio.

Moltissime volte si è assistito infatti, nei giorni prefestivi e festivi, a scene strazianti di animali, sia domestici sia selvatici o di affezione, che sono morti dopo sofferenze, in alcuni casi, anche atroci per la mancanza di un'adeguata assistenza.

Sottopongo quindi questa proposta, che può essere migliorata con l'apporto di ulteriori suggerimenti, alla sensibilità di ognuno di voi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita su tutto il territorio nazionale una guardia veterinaria prefestiva e festiva.

Art. 2.

1. La guardia veterinaria di cui all'articolo 1 è disciplinata dalla Azienda unitaria sanitaria locale competente per territorio ed è effettuata in base ad una turnazione che comprenda tutti gli ambulatori privati presenti in ogni singolo centro abitato del territorio considerato.